



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TARI (TASSA RIFIUTI) -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventitré addì dodici del mese di gennaio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Di Guardo Grazia Rita	P	-	Panu Antonio	-	A
Andria Mariolino	P	-	Fundoni Carla	-	A	Pinna Fabio	-	A
Bisail Marco	P	-	Gavini Giambattista	P	-	Posadinu Teresa G.	P	-
Brianda Mariano G. A.	-	A	Ginesu Francesco	-	A	Profili Gian Carlo	P	-
Campus Gian Vittorio (Sindaco)	P	-	Luisi Christian	P	-	Rizzu Massimo	P	-
Carta Pasquale Antonio	P	-	Manca Marco	-	A	Serra Gian Carlo	P	-
Deiana Daniele	-	A	Masala Giuseppe	-	A	Sias Federico	-	A
Deiana Giuseppe	P	-	Mascia Giuseppe	-	A	Sini Enrico	P	-
De Martis Sofia	P	-	Masia Giovanni A. A.	P	-	Toschi Pilo Sebastiano	-	A
Demurtas Pietro	P	-	Murru Maurilio	P	-	Ventura Giommaria	-	A
Desole Andrea	P	-	Orunesu Virginia Lucia	P	-	Zallu Patrizia	P	-
Dettori Marco	-	A	Palopoli Giuseppe	P	-			

Sono presenti le Assessori: Arru, Corda, Masala e Useri e gli Assessori: Meazza, Mulas, Sardara e Sassu.
È assente l'Assessore Lucchi.

PRESIDENTE

Dott. Maurilio Murru

con la partecipazione della

V. SEGRETARIA GENERALE Dott.ssa Daniela Marcellino

In continuazione di seduta, il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'Assessore ai tributi Sardara per l'illustrazione.

L'Assessore ai tributi Sardara illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Per il contenuto dell'illustrazione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire nel dibattito o per dichiarazioni di voto, invita il Consiglio a deliberare.

ESEGUITA la votazione, espressa per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Gavini e Sini, si accerta il seguente risultato: presenti 21 (essendo uscito dall'aula il consigliere Andria), votanti e favorevoli 19, astenuti 2: i consiglieri Demurtas e Rizzu.

Il Presidente indice, quindi la votazione sull'esecutività immediata della presente deliberazione.

ESEGUITA la votazione espressa, per alzata di mano con l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 21, votanti e favorevoli 19, astenuti 2: il consigliere Demurtas e il consigliere Rizzu.

Il Presidente, poiché non è stata raggiunta la prescritta maggioranza di cui all'articolo 1, comma 4, del vigente Statuto comunale, indice la seconda votazione sia sulla proposta in argomento, nella quale sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, che sulla sua esecutività immediata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 13668 in data 20 dicembre 2022 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore ai tributi;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31 marzo 2021 è stato approvato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – Tari (Tassa rifiuti);

VISTI:

- la legge n. 147, articolo 1, commi 639-728, del 27.12.2013 (legge di stabilità), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- la legge n. 160 del 30 dicembre 2019, articolo 1, comma 738, ove è così stabilito: *“a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- il D. Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii, il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose, definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO in particolare della delibera dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) n. 15 del 18 gennaio 2022, inerente *“Regolazione*

della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e dell'allegato A della stessa, per il cui tramite detta Autorità, nello specifico:

- ♦ ha indicato le modalità relative agli obblighi di servizio incidenti sulla disciplina regolamentare;
- ♦ ha precisato l'intendimento di perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ♦ ha adottato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale;
- ♦ ha dettagliato, (all'articolo 3 della delibera in parola), la “Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”;

OSSERVATO quanto segue:

- ♦ l'articolo 1, comma 24, del D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 e ss.mm.ii., attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, ha riformato l'articolo 198 del citato D.Lgs. 152/2006, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, ed è intervenuto sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti di cui agli articoli 183 e 184 dello stesso decreto legislativo;
- ♦ l'appena citata norma ha costituito una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato "L quinquies" dello stesso D. Lgs. 152/2006, aggiornando così il concetto di rifiuti assimilati, categoria non più esistente seppure ancora prevista dalla normativa;
- ♦ nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

CONSIDERATO che la formazione e definizione dei rifiuti continuano ad essere investite da trasformazioni fortemente impattanti sulla loro determinazione, e conseguentemente sulla elaborazione della TARI (tassa rifiuti), obbligando quindi i Comuni ad adottare continuamente soluzioni regolamentari adeguate, anche al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni in conflitto con le parti di volta in volta interessate dai cambiamenti normativi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 28 aprile 2022, concernente *"Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al Servizio gestione rifiuti e tutela ambientale a partire dal 1° gennaio 2023"*, con la quale, tra l'altro, si dispone di *"determinare, per l'effetto, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ("Gestione rifiuti urbani" e "TARI") secondo lo Schema 1 livello qualitativo minimo di cui all'articolo 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*;

PONDERATA la necessità di intervenire sul prefato Schema 1, rilevante ai fini della disciplina regolamentare in commento, con l'introduzione delle seguenti modifiche riguardanti:

- ♦ le modalità per l'attivazione del servizio (dichiarazione);
- ♦ la disciplina delle modalità per la variazione o cessazione del servizio (dichiarazione di variazione e cessazione TARI);

- ♦ la disciplina delle procedure per la dimostrazione dell'avvio a recupero dei rifiuti, in tutto o in parte;
 - ♦ l'attivazione di un numero verde totalmente gratuito per consulenza al cittadino;
- RITENUTA altresì l'opportunità, per le ulteriori disposizioni, quali procedure e tempistiche su gestione reclami, modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione, rimborsi e rettifica degli importi, adempimenti vari, prevedere l'automatismo nell'adeguamento alle prescrizioni di cui al citato TQRIF approvato dall'Autorità (ARERA);

PRESO ATTO delle circolari di seguito indicate:

- ♦ Ministero della transizione ecologica, emanata in data 12 aprile 2021: "*D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147*";
- ♦ Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 25 maggio 2021: "*Nota introduttiva allo schema di Regolamento TARI adeguato alle Disposizioni del D.Lgs. n. 116 del 2020*";

RILEVATO che nelle citate circolari ministeriali e nella deliberazione dell'Autorità (ARERA), viene rimarcata la facoltà degli operatori di smaltire in tutto o in parte i rifiuti attraverso soggetti privati autorizzati; si rende pertanto necessario prevedere quanto stabilito dall'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, in base al quale, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

RICORDATO l'articolo 3 della succitata delibera ARERA n. 15/2022, inerente la "*Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*", ove è disposto quanto segue, in relazione agli obblighi di comunicazione annuale relativi ai rifiuti avviati autonomamente a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico: "*le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente*";

SPECIFICATO che la facoltà prevista dal sopra ricordato D. Lgs. n. 116/2020, dell'avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati al di fuori del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, è stata introdotta all'articolo 11 - Riduzioni – comma 1 lettera f) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – Tari (Tassa rifiuti);

RAMMENTATO il D.L. 41/2021, articolo 30, comma 5, il quale stabilisce che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del ripetuto D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo (solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022);

DATO ATTO che al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della TARI per le attività agricole, agro-industriali e attività connesse, è necessario individuare le superfici di produzione di rifiuti speciali, restando impregiudicata l'applicazione della TARI in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo queste stesse superfici funzionalmente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali;

RAMMEMORATO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il quale, fra l'altro, stabilisce che "il Comune può riconoscere una riduzione della tariffa TARI, relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle attività degli Enti del terzo settore (RUNTS)";

SOTTOLINEATO che al fine di sostenere ed incentivare le Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, iscritte al Registro unico terzo settore (RUNTS) e svolgenti attività meritoria di interesse generale in ambito sociale a sostegno del malato e della famiglia, si ritiene opportuno riconoscere la riduzione di cui al capoverso precedente, prevedendo specifica agevolazione, oltre a quelle già previste dal vigente Regolamento comunale (articolo 11, comma 2, lettere b), c) e d), per le Associazioni iscritte nel succitato Registro, limitando il beneficio alle seguenti sezioni:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;

RIMARCATO l'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013, il quale prevede che *"in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile"*;

VALUTATA pertanto l'opportunità, in attuazione di quanto fin qui esposto, di procedere all'adozione delle modifiche al Regolamento in oggetto, nei termini meglio precisati a seguire:

- modifica dell'articolo 4 "Dichiarazione", stabilendo l'obbligo di presentazione della richiesta di occupazione, variazione e cessazione dell'immobile entro 90 giorni, al fine del rispetto delle prescrizioni di cui al TQRIF (approvato con delibera ARERA 15/2022, articolo 3);
- modifica dell'articolo 10 "Utenze non domestiche", in riferimento alle nuove disposizioni di cui all'articolo 13, lettera i) dello stesso Regolamento;
- modifica lettera f), del comma 1, dell'articolo 11 "Riduzioni", fissando al 30 giugno la comunicazione relativamente alla scelta da parte delle utenze non domestiche per la fuoriuscita dal servizio pubblico dei rifiuti urbani di cui al D.L. 116/2020, essendo il 31 maggio termine valido solo per l'anno 2021 (D.L. 41/2021, articolo 30, comma 5);
- introduzione lettera f-bis) al comma 1 dell'articolo 11 "Riduzioni", prevedendo una riduzione della quota variabile del tributo a favore delle utenze che, pur rimanendo all'interno del servizio pubblico, dimostrino di aver avviato al riciclo in forma autonoma i propri rifiuti urbani, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero, con presentazione della relativa documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto recupero, al fine del rispetto delle prescrizioni di cui al TQRIF (approvato con delibera ARERA n. 15/2022, articolo 3);

- ♦ modifica lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 "Riduzioni", escludendo le attività agricole e florovivaistiche;
- ♦ introduzione lettera e) al comma 3 dell'articolo 11 "Riduzioni", prevedendo una riduzione a favore delle associazioni di volontariato iscritte al RUNTS (Registro unico terzo settore), Sezioni Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici;
- ♦ introduzione lettera i) al comma 1 dell'articolo 13 "Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti", al fine di disciplinare una corretta tassazione delle attività agricole, agro-industriali, florovivaistiche e attività connesse, relativamente alle superfici dove vengano prodotti rifiuti speciali, restando impregiudicata l'applicazione della TARI in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, elencate nell'allegato L-quater della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (a titolo esemplificativo mense, uffici, servizi, etc.);
- ♦ introduzione dell'articolo 15-*bis* "Poteri del Comune", al fine di regolamentare l'emissione degli atti di accertamento induttivi, nell'ambito della propria attività e in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione delle superfici;
- ♦ modifica dell'articolo 16 "Disposizioni finali transitorie ed efficacia", relativamente alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche al Regolamento (1 gennaio 2023);

EVIDENZIATO nella tavola sinottica allegata sub A) a questo atto, il confronto tra il testo regolamentare attualmente vigente e le modifiche che si intendono apportare;

SIGNIFICATO inoltre:

- ♦ secondo l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii. le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- ♦ l'articolo 1 della legge n. 160/2019, al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del ripetuto D. Lgs. n. 446/1997 di cui al capoverso precedente;
- ♦ l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, stabilisce quanto segue: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- ♦ il decreto Milleproroghe, convertito in legge n. 15 del 25.2.2022, ha stabilito che, a partire dal 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013);

RAPPRESENTATO che, in linea generale:

- ♦ i regolamenti comunali, appartenendo alla categoria delle fonti normative subordinate, devono essere sottoposti ad un continuo e costante aggiornamento

in funzione della loro armonizzazione alle conferenti disposizioni della Unione Europea, nazionali e regionali sovraordinate;

- ♦ essi sono chiamati a disciplinare in particolare gli aspetti delle materie di volta in volta implicate, privi di espressa normazione sovraordinata o per i quali detta normazione presenti o suggerisca l'esigenza di specificazioni a livello operativo;

CONFERMATO che lo schema di Regolamento, da modificarsi secondo quanto fin qui descritto, contiene specifiche clausole volte ad assicurare:

- ♦ il suo carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni in subiecta materia di livello superiore nella gerarchia delle fonti;
- ♦ il suo automatico adeguamento alle modificazioni, in quanto applicabili, della conferente normativa nazionale (compresi i provvedimenti ARERA), regionale e della Unione Europea;
- ♦ il suo monitoraggio e adeguamento in relazione alla valutazione di impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto comunitario, sociale, produttivo e imprenditoriale;

ACCLARATO che l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 15 *bis*, comma 1, lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, stabilisce: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile; ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

RIFERITO che sulla stessa proposta di deliberazione, oltre al coordinamento testuale, è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;

AVUTO RIGUARDO:

- ♦ al parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti, in data 23.12.2022;
- ♦ al parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra, in data 28.12.2022;
- ♦ al parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione consiliare permanente, in data 3.1.2023;

VISTI:

- ♦ l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e ss.mm.ii.;
- ♦ la legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160);
- ♦ il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ♦ lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RAVVISATA l'opportunità, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli Uffici, di fare propria la proposta di adozione regolamentare come sopra ricostruita e di procedere con urgenza all'approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

VISTO l'esito della seconda votazione, espressa per alzata di mano e accertata con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Sini, Gavini e Andria, presenti 22 (essendo rientrato in aula il consigliere Andria), votanti e favorevoli 19, astenuti 3: i consiglieri Andria, Demurtas e Rizzu,

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali del presente dispositivo, ritenendole qui integralmente trasposte;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche agli articoli del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – TARI (tassa rifiuti), così come riportate nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento in parola, come risultante dall'inserimento delle modifiche di cui al precedente punto 2), è quello riportato nell'allegato B) quale parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
4. di confermare che le modifiche apportate dalla presente deliberazione al suddetto Regolamento avranno validità a far data dal prossimo esercizio finanziario, e quindi dal 1 gennaio 2023;
5. di dare mandato al Settore proponente in relazione agli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;
6. di disporre che il testo del Regolamento testé modificato sia reso pubblico, a cura del servizio proponente e degli altri preposti Uffici, tramite il suo inserimento sul sito *web* istituzionale del Comune, nella sezione appositamente dedicata ai Regolamenti vigenti;
7. di attestare che la presente deliberazione sarà inviata, a cura del Servizio proponente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii..

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della seconda votazione, espressa per alzata di mano e accertata con l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 22, votanti e favorevoli 19, astenuti 3: i consiglieri Andria, Demurtas e Rizzu,

DELIBERA

- ◆ di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari,

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO **MURRU**

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F/TO **MARCELLINO**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La vice Segretaria generale sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari,

LA VICE SEGRETARIA GENERALE